CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica

Anticorruzione e Trasparenza

ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI: LE LINEE GUIDA DI ANAC

Incontro formativo

Roma, 31 marzo 2017, Ore 10.00 – 14.00

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Via XX Settembre, 5

Relatore: Rosalisa Lancia

Agenda

Legislazione Tecnica

ATTUALE PERIMETRO NORMATIVO O E REGOLAMENTARE: LE NUOVE LINEE GUIDA DI ANAC

I SOGGETTI OBBLIGATI

LA TRASPARENZA COME PUBBLICAZIONE DEI DATI E COME MISURA ANTICORRUZIONE

POPOLAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

- Principi generali
- Art. 14 D.lgs. 33/2013 e dichiarazioni reddituali – Linee Guida 241/2017
- Art. 15 D.Lgs. 33/2013 e Incarichi di collaborazione e consulenza. I revisori contabili
- Art. 19 D.Lgs. 33/2013 e Bandi di concorso
- Art. 22 D.Lgs. 33/2013 e Enti di diritto privato in controllo pubblico – le Fondazioni
- Art. 23 D.Lgs. 33/2013 e provvedimenti amministrativi
- Art. 26/27 D.Lgs. 33/2013 e Sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici
- Art. 44 D.Lgs. 33/2013 e attestazione assolvimento obblighi di trasparenza – Linee Guida 236/2017
- Banche dati della PA

L'ACCESSO CIVICO – LINEE GUIDA ANAC 1309/2016

- L'art. 5: lettura e analisi
- I 3 accessi: ratio, analogie e differenze
- Presidi organizzativi
- Il registro degli accessi

Perimetro normativo e regolamentare

Legislazione Tecnica

Al 15 dicembre 2016

- **Legge 190/2012, modificata dal D.lgs. 97/2016**
- **D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016**
- **D.lgs. 39/2013**
- **DPR 62/2013**
- **Nuovo PNA, agosto 2016**
- **Aggiornamento PNA 2015 per le parti richiamate dal Nuovo PNA**
- **PNA 2013 per le parti richiamate dal Nuovo PNA**
- **Linee guida attuative degli obblighi di trasparenza (in consultazione fino al 14 dicembre)**
- **Linee guida in materia di accesso civico (in consultazione)**

Siamo in attesa di

- «atto di indirizzo» specifico per Ordini e Collegi, recante misure di trasparenza semplificate
- Linee Guida enti controllati

Al 31 marzo 2017

- **Legge 190/2012, modificata dal D.lgs. 97/2016**
- **D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016**
- **D.lgs. 39/2013**
- **DPR 62/2013**
- **Nuovo PNA, agosto 2016**
- **Aggiornamento PNA 2015 per le parti richiamate dal Nuovo PNA**
- **PNA 2013 per le parti richiamate dal Nuovo PNA**
- **Linee guida attuative degli obblighi di trasparenza (Del. ANAC 1310/2016)**
- **Linee guida in materia di accesso civico (Del. ANAC 1309/2016)**
- **Attestazione OIV, o strutture analoghe, su assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 (Del. ANAC n. 236/2017)**
- **Linee guida attuazione dell'art. 14 - Pubblicazione dati concernenti titolari di incarichi politici, amministrazione, direzione o governo e titolari di incarichi dirigenziali (Del. ANAC 241/2017)**

Siamo in attesa di

- «atto di indirizzo» specifico per Ordini e Collegi, recante misure di trasparenza semplificate
- Linee Guida enti controllati

L'art. 2bis del D.Lgs. 33/2013 delinea i soggetti destinatari del Decreto Trasparenza e il Nuovo PNA chiarisce l'ambito di applicabilità degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione.

Gli obblighi ssi applicano alle PPAA ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e –a seguito della riforma Madia, con diverse intensità,- anche a:

a) enti pubblici economici e ***ordini professionali***
b) società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) ***associazioni***, ***fondazioni*** e ***enti di diritto privato comunque denominati***, anche privi di personalità giuridica, con ***bilancio superiore a cinquecentomila euro***, ***la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni*** e in cui ***la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni***
d) società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e ***associazioni***, ***fondazioni*** e ***enti di diritto privato***, anche privi di personalità giuridica, ***con bilancio superiore a cinquecentomila euro,*** che ***esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.***

Nel contesto ordinistico, possono rinvenirsi i soggetti di cui alle lettere c) e d) che si distinguono tra loro sotto il profilo funzionale

Il Regolatore, nel Nuovo PNA, chiarisce per i nuovi soggetti l'estensione degli obblighi di trasparenza e delle misure anticorruzione.

ADEMPIMENTI TRASPARENZA

- I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) applicano la stessa disciplina prevista per le PPAA, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «***in quanto compatibile»***
- I soggetti di cui alla lettera d) applicano la stessa disciplina prevista per le PPAA ***in quanto compatibile*** e ***limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea***

MISURE ANTICORRUZIONE

- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 97/2016 ***devono adottare misure di prevenzione corruzione integrative di quelle già adottate ex D.lgs. 231/01 (integrazione del Modello 231/01). Laddove non abbiano già un modello 231/01 procederanno ad adottare il PTPC***
- Per i soggetti di cui alla lettera d), la norma non prevede disposizioni in materia di adozione di misure anticorruzione. Il Nuovo PNA, tuttavia, in continuità con la Determinazione ANAC 8/2015, ritiene che le amministrazioni partecipanti o collegate debbano:
 - Nei confronti delle società in partecipazione, ***promuovere l'adozione del Modello 231, ferma restando la possibilità del PTPC***
 - Nei confronti degli altri soggetti (associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati) promuovere ***l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione e, se compatibile con la dimensione organizzative, promuovere l'adozione di Modelli 231***

In applicazione di quanto sopra:

CNI e Ordini territoriali:

- In tema di trasparenza applicano la medesima normativa delle PPAA in quanto compatibile (Sez. Amministrazione Trasparente e popolamento «in quanto compatibili»)
- In tema di misure di prevenzione adottano un Modello 231/01 oppure di un PTPCT

Fondazioni, associazioni, altri enti di diritto privato

Ferma restando la ***preliminare analisi*** dell'ente per valutare se rientrano sub c) o sub d):

In tema di trasparenza:

- Se appartenenti alla categoria sub c) applicano la normativa delle PPAA in quanto compatibile
- Se appartenenti alla categoria sub d) applicano la normativa delle PPAA in quanto compatibile e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea.

In tema di misure anticorruzione, sono tenuti:

- A dotarsi di Modello 231 o di PTPC se appartenenti alla categoria sub c)
- se appartenenti alla categoria sub d) e aventi la natura di società, su proposta dell'amministrazione, ***sarebbero*** tenuti a dotarsi di Modello 231 oppure di PTPC
- se appartenenti alla categoria sub d) e aventi la ***natura di altri soggetti (associazioni, fondazioni, enti di diritto privato)***, sono tenuti a sottoscrivere protocolli di legalità, su proposta dell'amministrazione partecipante, oppure a dotarsi di Modello 231 in ragione delle dimensioni organizzative

Legislazione Tecnica

LA TRASPARENZA VIENE CONSIDERATA DAL LEGISLATORE SOTTO DUE PROFILI

Pubblicazione dei dati relativi all'attività e all'organizzazione della PPAA: Sezione Amministrazione trasparenza

- Sezione «Amministrazione Trasparente»

Misura anticorruzione

- PTPCT

TRASPARENZA COME MISURA ANTICORRUZIONE - LINEE GUIDA ANAC 1310/2016

Piena integrazione PTPC con PTTI

Nel PTPC da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, deve essere chiaramente identificata la Sezione Trasparenza. Essa deve essere impostata come ***atto organizzativo*** fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire ***l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati***

Soggetti responsabili

- Nella sezione trasparenza devono essere indicati i ***nominativi dei soggetti responsabili*** della trasmissione dei dati, intesi come gli uffici tenuti alla individuazione/elaborazione dei dati, e quelli cui spetta la pubblicazione
- Nella sezione trasparenza dovrà essere presente uno ***schema*** in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ciascuna delle attività. È possibile indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente
- In considerazione delle dimensioni dei singoli enti, alcune attività di trasparenza possono essere svolte da un unico soggetto (chi detiene il dato può essere lo stesso soggetto che lo elabora e che lo trasmette o addirittura che lo pubblica)
- L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso (individuazione/elaborazione, trasmissione, pubblicazione) è funzionale al sistema delle responsabilità

TRASPARENZA COME MISURA ANTICORRUZIONE - PRELIMINARI INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA ANAC 1310/2016 (segue)

Schema trasparenza – contenuto essenziale

- La sezione trasparenza con l'indicazione dei responsabili, unitamente agli obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (documento di programmazione strategico-gestionale), costituiscono contenuto necessario del PTPC. In assenza è configurabile la fattispecie della mancata adozione del PTPC

Termini di pubblicazione e monitoraggio

- Nella sezione trasparenza è opportuno che ogni ente definisca, avuto riguardo ai termini posti dalle norme, i ***termini*** entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la ***vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione*** degli obblighi. Tale individuazione è funzionale alla vigilanza di ANAC che terrà conto delle scadenze indicate nel PTPC, che in ogni caso devono risultare conformi a quelle indicate della norme
- Il Regolatore suggerisce di ***indicare nel PTPC i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti*** rispetto alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'ente. Tale indicazione vale anche per i casi di «non compatibilità» degli obblighi.

Schema flusso informativo per adempimenti trasparenza					
Obbligo pubblicazione	Responsabile reperimento/ Formazione del dato	Responsabile trasmissione Del dato	Responsabile pubblicazione del dato	Tempistica di pubblicazione	Monitoraggio

TRASPARENZA COME PUBBLICITÀ DI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE: STRUTTURA E POPOLAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Questo adempimento richiede la conoscenza della seguente normativa:

- **D.Lgs. 33/2013 – L. 190/2012**
- **Linee guida attuative degli obblighi di trasparenza (Del. ANAC 1310/2016)**
- **Linee guida in materia di accesso civico (Del. ANAC 1309/2016)**
- **Attestazione OIV, o strutture analoghe, su assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 (Del. ANAC n. 236/2017)**
- **Linee guida sull'attuazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 sulla pubblicazione dei dati concernenti titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o governo e titolari di incarichi dirigenziali (Del. ANAC 241/2017)**
- **D.Lgs. 165/2001 (norme sul pubblico impiego)**
- **D.Lgs. 150/2009 (ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico)**
- **DL 101/2013, convertito in L. 125/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)**

Obiettivo:

1. Popolamento della Sezione Amministrazione trasparente, in base al criterio della «compatibilità» e alla luce della normativa intervenuta dopo il 15 dicembre 2016
2. Individuazione Responsabili (reperimento, trasmissione, pubblicazione)

Metodologia:

- Lettura congiunta voce per voce dell'allegato «Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione» (allegato 1 Del. 1310/2016)
- Per ciascuna voce individuazione dell'obbligo di pubblicazione riferito al regime ordinistico
- Per ciascuna voce valutazione delle ricadute operative, in conformità alla nuova normazione e al criterio di applicabilità

Supporto didattico:

- Allegato 1 Del. ANAC 1310/2016

Principi - Art. 1. co. 1 D.Lgs. 33/2013

La trasparenza è intesa come ***accessibilità totale dei dati e documenti*** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di ***tutelare i diritti dei cittadini***, ***promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*** e favorire ***forme diffuse di controllo*** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Oggetto - Art. 2 D.Lgs. 33/2013

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano ***la liberta' di accesso di chiunque*** ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite ***l'accesso civico*** e tramite la ***pubblicazione di documenti, informazioni e dati*** concernenti ***l'organizzazione e l'attività*** delle pubbliche amministrazioni e le ***modalità*** per la loro realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per ***pubblicazione*** si intende ***la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A***, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ***cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione***.

Qualità dei dati (artt. 6 e 7)

Oltre ai requisiti dell'art. 6 e i criteri di apertura e riutilizzo dei dati di cui all'art. 7 ANAC indica:

- **esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione:** l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili
- **indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione**: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la ***data di aggiornamento***, distinguendo quella ***di "iniziale" pubblicazione*** da quella del ***successivo aggiornamento***.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8)

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in ***cinque anni***, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (i.e.: dati reddituali) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5

Obblighi di pubblicazione - Dati ulteriori

I «dati ulteriori» rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. 33/2013 laddove non possano essere ricondotti a sotto-sezioni della sezione Amministrazione Trasparente, saranno pubblicati nella sotto-sezione Altri contenuti/dati ulteriori

Criterio della compatibilità

Con riferimento ai soggetti di cui ai punti 2) e 3) (i.e. dell'art. 2bis, co. 2 D.lgs. 33/2013) si rinvia a:

- specifiche Linee guida di modifica della delibera 8/2015
- ad un apposito atto d'indirizzo per gli ordini professionali.

Al fine di consentire da subito l'adeguamento, ANAC rappresenta che il criterio della «compatibilità» va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, ***e non in relazione alla peculiarità di ogni singolo ente***. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.

Il criterio della compatibilità suggerito dal Regolatore è qualificabile come «compatibilità oggettiva»

Nuovi obblighi trasparenza - Attuazione

- I nuovi obblighi di trasparenza sono entrati in vigore il 23 dicembre u.s.
- Per consentirne l'attuazione, ANAC svolgerà la propria attività di vigilanza dal 31 gennaio 2017, in concomitanza con l'adozione del PTPCT
- I soggetti obbligati devono comunque ***garantire l'accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente***. Rispetto ai dati che non sono più a pubblicazione obbligatoria, ANAC auspica che questi vengano comunque mantenuti fino a scadenza naturale.

PTPC
La pubblicazione del PTPC/MOG231 nella Sezione Disposizioni Generali si attua inserendo il link alla sotto sezione Altri contenuti/Corruzione (sede di pubblicazione del PTPC)

Atti amministrativi generali
Tra questi va ricompreso il Manuale di gestione del Protocollo informativo

Documenti di programmazione strategico gestionale
Sono gli atti di programmazione dell'ente, comprensivi della programmazione in materia di anticorruzione e di trasparenza

Attestazione OIV
Non viene più pubblicata negli atti generali, ma si pubblica nella sezione «controlli e rilievi sull'organizzazione»

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1 bis, D.lgs. 33/2013 - Art. 14 D.Lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC n. 241/2017

- Le Linee Guida n. 241/2017 costituiscono ***linee di indirizzo anche per gli ordini professionali***, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni con l'organizzazione di tali soggetti
- L'applicazione delle disposizioni agli altri soggetti indicati nell'art. 2bis, co,2 del D.lgs. 33/2013 (enti controllati/fondazioni), sarà trattata in distinte Linee Guida in via di adozione
- Le Linee Guida si applicano ai titolari di incarichi politici, incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. In continuità con orientamenti già espressi dal Regolatore, rientrano tra i destinatari anche gli organi non espressione di rappresentanza politica ma ***che svolgono una funzione di indirizzo*** (cfr. Del. ANAC 144/2014)
- Il D.lgs. 97/2016 e le Linee Guida 241/2017 non introducono modifiche alle informazioni e dichiarazioni oggetto di pubblicazione. Solo per i dirigenti si prevede un obbligo nuovo (comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica)
- ***Titolari di incarichi politici***, sono quelli individuati dall'art. 14.1 (di Stato, Regioni ed Enti locali) e i dati devono essere forniti si a se l'incarico è assunto a titolo oneroso sia gratuito.
- ***Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati*** sono quelli individuati dall'art 14.1bis. I dati di tali soggetti non sono pubblicati **quando l'incarico è conferito a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza**

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1 bis, D.lgs. 33/2013 - Art. 14 D.Lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC n. 241/2017

- Per ***gratuità*** deve intendersi l'assenza di corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza
- Se il gettone di presenza corrisponda a un ***mero rimborso delle spese*** connesse all'espletamento dell'incarico, la gratuità dell'incarico non viene meno
- Se il ***gettone di presenza assume un carattere indennitario*** (con anche assoggettamento agli oneri contributivi ed erariali) l'incarico si considera oneroso
- La gratuità deve risultare da ***disposizioni normative*** oppure da ***deliberazione dell'ente di carattere generale***. Non rileva, ai fini della gratuità, la rinuncia personale al compenso
- Le disposizioni normative oppure la deliberazione dell'ente di carattere generale disciplinante la gratuità deve essere pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali cui la sottosezione «Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di controllo» deve rinviare mediante link
- ***In caso di gratuità nessuno dei dati previsti dall'art. 14, co.1 da a) ad f) deve essere fornito***
- Per gli ***Ordini professionali*** sussiste l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'art. 14, co.1, relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati
- Solo se svolti a titolo gratuito le misure di trasparenza non sono applicabili, ***ma è necessario pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine*** con carattere generale che dispongono in merito

Titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 14.1bis D.lgs. 33/2013 - Art. 14 D.Lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC n. 241/2017

- Gli obblighi di trasparenza sono estesi anche ai titolari di ***incarichi dirigenziali***, a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli conferiti discrezionalmente senza procedure di pubblica selezione. Sono destinatari anche i dirigenti cui non si affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.
- I ***titolari di posizioni organizzative*** sono destinatari dell'obbligo se sono affidatari di deleghe (ex art. 17, co. 1 bis del D.Lgs. 165/2001), ovvero se ricoprono posizioni funzionali più elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per un periodo determinato, con atto scritto e motivato, alcune proprie competenze tipiche della funzione dirigenziale
- ***Ulteriormente***, ai sensi dell'art. 14ter, i dirigenti devono comunicare alla PA presso cui prestano servizio ***l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica*** e la PA pubblica questo dato sul proprio sito istituzionale. Per «emolumenti complessivi» il DFP ha chiarito che «*sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza*»
- I dati vanno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/Personale/Incarichi amministrativi e di vertice - dirigenti
- La violazione degli obblighi di cui sopra comporta per i dirigenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47, co. 1 bis

Soggetti Cessati dall'incarico - Art. 14 D.Lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC n. 241/2017

- Tutti i soggetti destinatari dell'art. 14, entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 4 L. 441/82, sono tenuti a depositare una **dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione**. La dichiarazione è resa su uno Schema fornito da ANAC e va in parte pubblicata e in parte depositata presso la PPAA
- I soggetti cessati dall'incarico, sempre ai sensi dell'art. 4 L. 441/82, depositano ***copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del termine***. Se la cessazione dall'incarico è avvenuta nel secondo semestre dell'anno, i soggetti depositano la dichiarazione relativa all'anno di cessazione; se la cessazione è avvenuta nel primo semestre dell'anno, i cessati depositano la dichiarazione dell'anno precedente
- Successivamente alla cessazione restano pubblicati tutti i dati pertinenti ai cessati per i 3 anni successivi alla cessazione tranne i dati concernenti la situazione patrimoniale (che vanno eliminati); va altresì pubblicata la dichiarazione di variazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi resa successivamente alla cessazione
- Successivamente ai tre anni, la documentazione è accessibile attraverso l'accesso generalizzato
- In caso di pubblicazione di dichiarazione patrimoniali e reddituali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, queste restano pubblicate fino alla cessazione dell'incarico e possono essere oggetto di accesso civico generalizzato

Art. 14, co. 2 D.lgs. 33/2013 - *Le PPAA pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell' Art. 5.*

Sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14

- La violazione degli obblighi dell'art. 14 prevede uno specifico regime sanzionatorio ex art. 47 del D.Lgs. 33/2013
- È una sanzione amministrativa che va da Euro 500 ad Euro 10.000 e che ANAC può irrogare direttamente verso i soggetti che non hanno comunicato i dati (titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati; titolari di incarichi dirigenziali)
- Nessuna sanzione è applicabile verso il coniuge non separato o parenti entro il secondo grado.
- La sanzione riguarda la mancata o incompleta comunicazione di dati e informazioni «***concernenti la situazione patrimoniale complessiva***», per ciò intendendosi oltre alla dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società. Sono invece esclusi dalla dichiarazione i titoli obbligazionari, i titoli di Stato o altre utilità finanziari detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie
- La sanzione riguarda anche l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali e l'omessa trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi
- La sanzione si applica anche al dirigente che non comunica la comunicazione in tema di emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica
- È opportuno che all'interno della Sezione Trasparenza del PTPC si chiarisca chi sono i soggetti responsabili della pubblicazione dei dati e individuare un termine per la comunicazione da parte dei titolari.

Decorrenza e attuazione degli obblighi di comunicazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013

- I dati relativi ai titolari di incarichi vanno pubblicati entro 3 mesi dall'elezione, nomina o conferimento incarico, ed includono le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine e, annualmente, entro 1 mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione
- Relativamente ai soggetti che, a fronte del D.Lgs. 97/2016, sono tenuti per la prima volta a rendere queste dichiarazioni (dirigenti/titolari di posizioni organizzative), si terrà conto dei soggetti in carica (o cessati) al 1 gennaio 2017 e i relativi dati dovranno essere pubblicati entro il 30 aprile 2017, ivi compresa la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell'entrata in vigore del 97/2016 (ovvero la dichiarazione 2016, relativa ai redditi 2015)
- La dichiarazione dei redditi e la dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali, al fine di agevolare l'attività di vigilanza dell'autorità, devono essere pubblicate per tutti i soggetti non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
- Nel caso di mancato consenso del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, sussiste –ai fini della pubblicazione- l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare di incarico ma non anche di identificare personalmente il coniuge oppure i parenti
- La dichiarazione dei redditi è tramessa dal titolare previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.
- Relativamente alla dichiarazione dei redditi, l'obbligo di pubblicazione può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi (modalità semplificata)

Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza – Art. 15

- Vanno pubblicati i dati degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti sia a titolo gratuito che oneroso
- I compensi si pubblicano al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente
- Va pubblicata anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (art. 53, co. 1, D.Lgs. 165/2001).
- Sono pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al contratto di appalto di servizi. Laddove i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del D.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dai nella sotto-sezione «bandi di gara e contratti»
- Sono considerati incarichi di collaborazione, ai fini dell'art. 15, gli incarichi conferiti a commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Bandi di concorso – Art. 19

- Si conferma la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione
- È introdotto l'obbligo di pubblicare anche i criteri di valutazione della commissione (pubblicazione tempestiva, non appena disponibili) e le tracce delle prove scritte (pubblicazione successiva allo svolgimento delle prove).
- La pubblicazione dei bandi espletati deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal 1° gennaio successivo a quelle in cui occorre procedere alla pubblicazione

Enti controllati – art. 22

- Le modifiche introdotte dal D.Lgs 97/2016 hanno interessato sia gli obblighi sia le sanzioni
- Le linee Guida 1310/2016 si riferiscono solo agli obblighi di pubblicazione che incombono sulle amministrazioni e non a quelli che incombono sugli enti controllati, per cui siamo in attesa di specifiche Linee Guida
- Con riferimento al sistema ordinistico, si evidenzia che risulta modificato il regime sanzionatorio consistente nel divieto, da parte dell'ente, di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti istituiti, vigilati o finanziati. Ovvero:
 1. Il divieto di erogare somme non si applica ai pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di ***obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte*** in loro favore da parte di uno degli enti di cui all'art. 22
 2. L'omessa pubblicazione dei dati reddituali nei siti degli enti controllati non comporta più l'applicazione della sanzione del divieto di erogare somme in quanto la norma che prevedeva tale pubblicità è stata abrogata dal D.lgs. 97/2016
 3. Di conseguenza, la sanzione del divieto di erogare somme scatta solo quando l'omessa o incompleta pubblicazione dei dati previsti al comma 2 dell'art. 22 dipendano dalla ***mancata comunicazione dei dati stessi da parte degli enti controllati***, quando i dati non siano già nella diretta disponibilità delle amministrazioni
 4. Da ciò si desume che le amministrazioni, prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti di cui all'art. 22, ***sono tenute a verificare sul proprio sito web***, anche con il supporto del RPCT, se effettivamente tutti i dati previsi dall'art. 22 risultino pubblicati sul proprio sito

Provvedimenti amministrativi – art. 23

- L'art. 23 è stato fortemente modificato dal D.Lg.s 33/2013, in quanto è stato eliminato l'obbligo della pubblicazione dei provvedimenti finali relativi ad autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera.
- Rimane ferma la pubblicazione e aggiornamento ogni 6 mesi degli ***elenchi dei provvedimenti finali*** *dei procedimenti di*
 1. Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Codice Appalti
 2. Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli art. 11 e 15 della L. 241/1990
- Relativamente ai provvedimenti la cui pubblicazione non è più obbligatoria (autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive) ANAC evidenzia la possibilità di esercitare il diritto di accesso generalizzato

Dati aggregati sull'attività amministrativa

- L'art. 24, relativo alla pubblicazione dei dati aggregati sull'attività amministrativa e dei risultati del monitoraggio dei tempi procedimentali, è stato abrogato e pertanto non se ne richiede la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.
- ANAC precisa che i monitoraggio periodico concernete il rispetto dei tempi procedimentali costituisce comunque una misura necessari di prevenzione della corruzione.

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici/Elenco dei Soggetti
Artt. 26 e 27

- Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare ***gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni***, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati e ***gli atti di*** **concessione di importo superiore a Euro 1000**
- La pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente, prima della liquidazione delle somme
- Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato il regime delle responsabilità, ***eliminando la responsabilità amministrativa e contabile dei dirigenti per l'indebita concessione dei benefici*** nei casi di omessa pubblicazione dei provvedimenti superiori ad Euro 1000

Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione – art. 31

- Il nuovo art. 31 fa riferimento a tutti gli atti di organi che esercitano controlli, quindi OIV, organi di revisione amministrativa e contabile, Corte dei Conti
- Con specifico riguardo all'OIV, ai sensi ***dell'art 14 del D.lgs. 150/2009*** l'organismo è tenuto ad una serie di valutazioni, controlli e attestazioni aventi ad oggetto diversi argomenti (sistema controlli interni, validazione relazione sulla performance, processi di misurazione e valutazione performance, assolvimento obblighi di trasparenza)
- Salvo indicazione diversa e definitiva del Regolatore, la previsione normativa della sua istituzione non si applicherebbe agli Ordini in virtù dell'art. 2, comma 2bis del DL 101/2013
- Pur tuttavia, a prescindere dalla sussistenza dell'OIV, il Regolatore chiede comunque l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza
- L'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, in mancanza di OIV, e per esplicita indicazione del Regolatore, viene svolta dal RPCT
- L'attestazione viene resa su base annuale e, relativamente all'anno 2017, ANAC ha pubblicato la Del. 236/2017 «Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità»

Del. 236/2017 «Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità»

- Ex art. 45 del D.lgs. 33/2013 ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, esercitando i propri poteri ispettivi;
- A fronte di questo, ANAC richiede agli OIV, oppure a soggetti con funzioni analoghe in caso di inesistenza di OIV, di attestare l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione alla data del 31 marzo 2017, fornendo indicazioni sulle modalità di predisposizione e sull'attività di vigilanza
- Soggetti destinatari dell'obbligo di attestazione sono ***tutte le amministrazioni incluse nell'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 tra cui gli enti pubblici non economici***
- L'attestazione riguarda l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione (non tutti) ritenuti rilevanti sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse pubbliche, quali:
 - Dati relativi alla valutazione della performance
 - Pubblicazione bilancio, preventivo e consuntivo
 - Beni immobili e gestione del patrimonio
 - Controlli sull'organizzazione e sull'attività di amministrazione
 - (liste di attesa)
 - Tempi di pagamento dell'amministrazione
- Nel caso in cui l'ente non abbia un OIV, la griglia di rilevazione verrà compilata dal RPCT
- L'attestazione viene resa mediante pubblicazione del documento di attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi
- La pubblicazione deve essere fatta entro il 30 aprile 2017 nella sezione Amministrazione Trasparente/controlli e rilievi sull'amministrazione/OIV/attestazione OIV assolvimento obblighi di pubblicazione; in pari sezione vanno inserite anche quelle degli scorsi anni (fino all'anno scorso la pubblicazione veniva fatta nella sottosezione Disposizioni Generali)

Del. 236/2017 «Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità»

- La Del. ANAC n. 236/2017 fornisce indicazioni anche sull'attività di vigilanza
- ANAC verifica nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'attestazione l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 aprile 2017, del documento di attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati
- ANAC si riserva di segnalare, agli organi di indirizzo degli enti, i casi di mancata o ritardata attestazione nonché i casi di discordanza tra quanto attestato e quanto presente sui siti istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente
- All'attività di vigilanza di ANAC può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza, diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati
- Il controllo della Guardia di Finanza è fatto mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e stesse probabilità per ciascun soggetto

Dati sui tempi di pagamento – Art. 33

- Nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento le amministrazioni devono considerare, oltre agli acquisti di beni, servizi e forniture, anche ***i pagamenti relativi alle prestazioni professionali (che non erano indicati ante D.lgs. 97/2016)***
- Altra novità del D.Lgs. 97/2016 riguarda la pubblicazione, con cadenza annuale, ***dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici***. Fra le imprese creditrici vanno ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti della PA/enti, inclusi i singoli professionisti

Pubblicazione mediante banche dati

- Molti dati di cui si chiede la pubblicazione ai sensi della normativa trasparenza sono, contemporaneamente, pubblicati in Banche dati detenute da PPAA.
- La pubblicazione in banche dati deriva da normativa diversa e pregressa da quella di trasparenza/anticorruzione
- Nel caso in cui i soggetti destinatari del Decreto Trasparenza abbiano provveduto a pubblicare i dati nelle banche dati, al fine di evitare la duplicazione, questi assolvono agli obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, del collegamento ipertestuale alla banca dati pertinente.
- Questa semplificazione di riflette anche sulle richieste di accesso civico

Dati la cui pubblicazione può avvenire tramite Banca Dati

- Incarichi di consulenza e collaborazione
- Dotazione organica e costo del personale
- Dati sulla contrattazione collettiva
- Enti controllati
- Bilanci, preventivi e consuntivi
- Dati concernenti il patrimonio
- Tempi di pagamento
- Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 9-bis – Pubblicazione delle Banche Dati

1. Le PPAA titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, gli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti obbligati ***si adempiono mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale*** alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nelle banche dati dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, ***la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al RPCT dell'amministrazione titolare della banca dati***.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti obbligati***, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al RPCT del soggetto tenuto alla comunicazione***.

Perla PA	PCM-DFP	- Artt. 36, co. 3, e 53del d.lgs. n. 165 del 2001;	Art. 15(titolari di incarichi di collaborazione o consulenza);
		- art. 1, co. 39-40, della legge n. 190 del 2012	art. 17(dati relativi al personale non a tempo indeterminato);
			art. 18(dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche	MEF-RGS (IGOP)	Artt. 40-bis, co. 3, e58-62 del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato);
			art. 17(dati relativi al personale non a tempo indeterminato);
			art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale);
			art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
Archivio contratti del settore pubblico	ARAN CNEL	Artt. 40-bis, co. 5, e47, co. 8, del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale);
			art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)

SIQuEL - Sistema Informativo Questionari Enti Locali	Corte dei conti	Art. 1, co. 166-167, della legge n. 266 del 2005	Art. 22(dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)
Patrimonio della PA	MEF-DT	- Art. 2, co. 222, dellalegge n. 191 del 2009; - art. 17, co. 3-4, deldecreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 114 del 2014	Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o in cui le Amministrazioni nominano propri rappresentanti negli organi di governo); art. 30(dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)
Rendiconti dei gruppi consiliari regionali	Corte dei conti	- Art. 1, co. 10, deldecreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 213 del 2012; - d.P.C.M. 21 dicembre 2012	Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali)
BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	MEF-RGS	- Art. 13 della legge n. 196 del 2009;	Art. 29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche)

REMS (Real Estate Management System) - Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale	Demanio		Art. 30(beni immobili e gestione del patrimonio)
BDNCP - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC	- Art. 62-bis del d.lgs. n. 82 del 2005; - art. 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)
Servizio Contratti Pubblici	MIT	Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e 128, co. 11, deld.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)

Legislazione Tecnica

ESTENSIONE DELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA

- Si passa da trasparenza intesa come "**accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività** delle pubbliche amministrazioni" a "**accessibilità totale dei *dati e documenti detenuti*** dalle pubbliche amministrazioni";
- Si opera inoltre un allargamento dello scopo della trasparenza che passa da «**favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»** a «***tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*** e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse finanziarie».

Gli iscritti/chiunque hanno il diritto ad accedere totalmente a **dati, informazioni e documenti detenuti** dall'Ordine, al fine di tutelare i propri diritti, promuovere la loro partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni dell'Ordine e sull'utilizzo che questo fa delle risorse

Questo principio va ovviamente calibrato con le disposizioni in materia di segreto (di stato, d'ufficio, statistico) e di protezione dei dati personali

ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI – ART. 5

- L'art. 5 disciplina l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato (FOIA)
- L'art. 5 consente a «**chiunque**» di accedere e partecipare alla vita dell'ente sul presupposto di controllare le funzioni istituzionali dell'ente e l'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di partecipare al dibattito pubblico, nonché di esercitare il proprio diritto a «conoscere»
- La riscrittura dell'art. 5 produce grossi impatti in tema di accesso e crea un triplice modo di entrare in contatto con l'ente
 1. Accesso agli atti, ex L. 241/1990
 2. Accesso civico su **documenti, informazioni e dati** a pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza
 3. Accesso civico generalizzato su **dati e documenti detenuti** dall'ente e ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria
- Gli accessi di cui ai punti 2 e 3 non sono sottoposti a limiti di legittimazione e non richiedono motivazione da parte dell'istante
- L'istanza di accesso civico può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità del D.lgs. 82/2005
- Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato

GLI ORDINI DEVONO PREDISPORRE «PRESIDI» PER CONSENTIRE L'ACCESSO

Presidi richiesti dal Regolatore

- Predisposizione di procedure per consentire i 3 accessi, individuando per ciascuno di essi modalità di richiesta, procedura di valutazione, ipotesi di diniego (esclusioni/limitazioni), soggetti preposti alla gestione degli accessi, soggetti preposti al riesame, tutela dell'istante
- Predisposizione del registro degli accessi
- adeguato training al personale deputato a gestire gli accessi, per non incorrere in ricorsi al TAR o richieste di riesame al RPCT. Potrebbe essere oggetto del piano di formazione dell'ente

Presidi organizzativi opportuni

- Adeguata formazione e formalizzazione della documentazione dell'ente prestando attenzione ai meccanismi decisionali (i.e.: delibere, motivazione, maggioranze, conflitti di interesse)
- Adeguata tenuta della documentazione generalmente intesa al fine di averla sempre disponibile (ordinata, cronologicamente conservata, integra, autentica etc.)
- Predisposizione di modulistica idonea per la richiesta di dell'accesso agli atti ex 241/90, dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato

ANALISI DEGLI ACCESSI – LETTURA DELL'ART. 5

- L'obbligo di pubblicare **documenti, informazioni o dati** comporta il diritto di **chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa (c.d. accesso civico);**
- Onde favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 bis (accesso civico generalizzato);**
- L'esercizio del diritto di accesso sub a) e sub b) **non richiede legittimazione soggettiva del richiedente**;
- L'istanza di accesso civico deve **identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti** e **non richiede motivazione**;
- L'istanza di accesso civico può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità di cui al Codice dell'Amministrazione digitale, ed **è presentata alternativamente** a:
 - Ufficio che detiene dati, informazioni o documenti
 - URP
 - Altro ufficio indicato dalla PA nella sezione Amministrazione trasparente
 - Al RPCT, se l'istanza ha ad oggetto dai, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza
- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo **è gratuito**, salvo il rimborso del coso effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

- Nei casi in cui **la pubblicazione dei dati e informazioni richiesti è obbligatoria**, a fronte della richiesta, ***l'ente procederà a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale***;
- Nei casi in cui la **pubblicazione attiene ai c.d. «dati ulteriori»,** l'ente, se individua soggetti ***controinteressati*** ai sensi dell'art. 5-bis, co, 2, è tenuta a darne comunicazione agli stessi inviando copia della richiesta con raccomandata A/R oppure per via telematica. I controinteressati entro 10 gg dalla ricezione della richiesta, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta;
- Il procedimento di accesso civico si conclude con un **provvedimento espresso e motivato** nel termine di 30 gg dalla presentazione dell'istanza, con una comunicazione al richiedente e ai controinteressati;
- Se la **richiesta di accesso civico su dati ulteriori viene accolta**, l'amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti;
- Se la **richiesta di accesso civico su dati ulteriori viene accolta nonostante vi sia stata l'opposizione** del controinteressato, salvo i casi di indifferibilità della richiesta, l'ente dà comunicazione al controinteressato dell'accoglimento e trasmette al richiedente i dati o i documenti decorsi 15 giorni da quando il controinteressato ha ricevuto la comunicazione di accoglimento da parte dell'ente;
- Il **rifiuto, di differimento e di limitazione dell'accesso, devono essere motivati** dall'ente con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti all'art. (esclusioni e limiti all'accesso civico, art. 5 bis)

- Nei casi di ***diniego totale o parziale dell'accesso su dati ulteriori*** o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, **il richiedente può presentare richiesta di *riesame al RPCT***, che decide con termine motivato entro 20 giorni;
- Se l'accesso è stato negato o differito ***a tutela degli interessi*** di cui all'art. 5-bis, comma 2, let. a) (*protezione dei dati personali in conformità con la disciplina in materia*), **il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali** che si pronuncia nel temine di 10 giorni dalla richiesta;
- Contro la decisione dell'amministrazione competente o, nel caso di riesame, contro la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ***ricorso al TAR ex art. 116*** **del Codice del processo amministrativo ex D.lgs. 104/2010;**
- Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso su dati ulteriori con opposizione del controinteressato, il ***controinteressato può presentare richiesta di riesame al RPCT*** che, se si tratta di interesse di cui all'art- 5-bis, comma 2, let a), provvederà sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

ACCESSO CIVICO E RUOLO DEL RPCT

- Il **RPCT può essere destinatario della richiesta di accesso civico** se avente ad oggetto dati a pubblicazione obbligatoria;
- Il RPCT può chiedere agli uffici della relativa amministrazione **informazioni sull'esito delle istanze** di accesso;
- Il RPCT è destinatario della **richiesta di riesame**, nei casi in cui il richiedente si sia visto opporre il diniego totale o parziale all'accesso, o nei casi di mancata risposta entro il termine previsto dalla norma;
- Il RPCT è destinatario della richiesta di riesame, da parte del controinteressato quando la richiesta di accesso sia stata accolta nonostante l'opposizione del controinteressato;
- Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, **il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43** (i.e.: *il RPCT, in relazione alla gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità*)

ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO

- L'accesso civico sui dati e documenti ulteriori è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici**:
 - ✓ Sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria, conduzione di indagini su reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive
- L'accesso civico sui dati e documenti ulteriori è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati**:
 - ✓ ***Protezione dei dati personali***, in conformità al Codice privacy
 - ✓ Libertà e segretezza della corrispondenza
 - ✓ Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
- L'accesso civico generalizzato **è escluso** nei casi di segreto di stato e negli altri casi di divieto d'accesso o divulgazione previsti dalla legge
- Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza. Pertanto se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, bisogna consentire l'accesso agli altri dati o alle altre parti;
- L'accesso ai dati ulteriori non può essere negato se, per la tutela degli interessi individuati, è sufficiente fare ricorso al potere di differimento
- **Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico sui dati ulteriori, l'ANAC d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, adotta linee guida recanti indicazioni operative.**

LINEE GUIDA ESCLUSIONI E LIMITAZIONI ALL' ACCESSO CIVICO, n. 1309/2016

Precisazioni terminologiche

- Accesso documentale, si intende l'accesso disciplinato dalla L. 241/1990
- Accesso civico, si intende l'accesso ex art. 5, comma 1 D. Lgs. 33/2013
- Accesso civico generalizzato, si intende l'accesso ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013

Scopo delle Linee Guida

Le linee guida nascono per fornire indicazioni operativi per la definizione delle esclusioni e dei limiti di cui all'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013, ma forniscono spunti interessanti in tema di ***organizzazione interna per evadere le richieste di accesso***

Concetti chiave

- Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico
- Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti
- Prime indicazioni operative per l'attuazione
- Ambiti di applicazione: soggettivo ed oggettivo
- Eccezioni assolute all'accesso generalizzato e «limiti»
- Diniego all'accesso e motivazione
- Disciplina transitoria

Accesso generalizzato ed Accesso civico

- L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico
- L'accesso civico rimane circoscritto ad ***atti, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria*** e costituisce ***un rimedio*** alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti per legge.
- I due accessi si muovono su binari differenti e ***l'accesso generalizzato ha come unici limiti*** il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati di cui all'art. 5 bis, co. 1 e 2 e dall'altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni

Accesso generalizzato ed accesso agli atti ex L. 241/1990

- La finalità ***dell'accesso agli atti è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare le loro facoltà (partecipative, oppositive e difensive***) che l'ordinamento attribuisce loro in qualità di ***soggetti interessati e che rivestono posizioni qualificate*** e che come tali sono portatori di interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui si richiede l'accesso
- La L. 241/90 esclude che il diritto di accesso possa essere utilizzato per sottoporre l'amministrazione ad un controllo generalizzato
- L'accesso generalizzato, al contrario, ha proprio lo scopo di «***favorire forme diffuse di controllo*** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico»
- La distinzione tra i due accessi è fondamentale e, per ciascuno di essi, l'attività cui è tenuto l'ente è il bilanciamento tra gli interessi del richiedente e gli interessi di controinteressati. Per esigenze di coerenza sistematica, ***quando viene concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale***

Prime indicazioni operative

- È auspicabile che ogni ente si doti di un ***regolamento sull'accesso***, che disciplini in maniera organica e coordinata le tre tipologie di accesso, al fine di dare un attuazione «consolidata» al nuovo principio di trasparenza

- Il regolamento dovrebbe prevedere
 1. Una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale
 2. Una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico su dati a pubblicazione obbligatoria
 3. Una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato, che disciplini gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. In tale sezione vanno individuati gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato e la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

- È importante garantire il coordinamento dei comportamenti in tema di richieste di accesso. È pertanto utile che gli enti adeguino soluzioni organizzative idonee, quali la ***concentrazione a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio***, che sia dotato di competenza e risorse adeguate e che ai fini istruttori possa dialogare con gli uffici che detengono i dati richiesti.

Ambito soggettivo – Applicazione dell'accesso generalizzato agli Ordini

- L'accesso generalizzato è ***da ritenersi un istituto «compatibile» con la natura e finalità degli Ordini e del CN***, in considerazione del fatto che l'attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici

- ***Il principio della «compatibilità»*** (cfr. «in quanto compatibile») posto dalla nuova normativa sulla trasparenza, concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali degli Ordini e ***non è operante per quel che concerne l'accesso generalizzato posta la finalità ampia descritta dalla norma***

Ambito oggettivo

Accesso civico, si applica a *documenti, informazioni o dati detenuti dell'ente a* pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. 33/2013

Accesso civico generalizzato si applica a ***dati e documenti detenuti dall'ente, ulteriori*** rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria

- Per ***«documento»*** si intende il «documento amministrativo»
- Per ***«dato»*** si intende un concetto informativo più ampio che fa leva piuttosto sul dato conoscitivo in quanto tale e non sul supporto materiale in cui è incorporato
- La differenza tra «documento» è «dato» è rilevante, poiché ***l'ente deve considerare come validamente formulate anche le richieste che identificano solo i dati e non anche i documenti*** in cui i dati sono contenuti e quindi deve darvi seguito
- Per ***«informazione»*** si deve intendere la «rielaborazione» dei dati detenuti dagli enti effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. ***L'accesso insiste su dati e documenti «detenuti», perciò resta escluso che per rispondere alla richiesta l'ente debba formare, raccogliere o procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso***
- L'ente **non ha l'obbligo di rielaborare i dati** ai fini dell'accesso ma solo a consentire l'accesso a documenti nei quali già siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso
- **Non sono ammissibili richieste «meramente esplorative»** cioè volte a scoprire di quali informazioni l'amministrazione dispone
- **Non sono ammissibili richieste «generiche»,** me devono consentire l'individuazione del dato, documento o informazione
- **Non sono ammissibili richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti**, tali da imporre un carico di lavoro paralizzante per il buon funzionamento dell'ente.

Ambito oggettivo

L'accesso generalizzato è temperato dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici o privati che possono risultare pregiudicati dalla diffusione generalizzata di alcune informazioni

Eccezioni assolute (art. 5-bis, comma 3)

L'accesso generalizzato è escluso per tutelare interessi prioritari e fondamentali, nei casi di:

- Segreto di stato
- negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge

Eccezioni qualificate o limiti (art. 5-bis, comma 1 e 2)

- Al di fuori delle eccezioni assolute di cui al comma 3 dell'art. 5 bis, possono ricorrere casi a tutela di interessi pubblici e privati aventi particolare rilievo giuridico, che richiedono –per la loro *disclosure*- un'attività valutativa caso per caso. Si tratta di:
 - ✓ Interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello stato, conduzione di indagini su reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive)
 - ✓ ***Interessi privati*** (protezione dei **dati personali**, **libertà e segretezza della corrispondenza**, **interessi economici e commerciali** di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali).

Ambito oggettivo

Eccezioni qualificate o limiti – Procedura di valutazione e comparazione degli interessi

- Relativamente alle eccezioni qualificate occorre ***un'attività valutativa condotta con la tecnica del bilanciamento tra l'interesse pubblico a conoscere e l'interesse privato a tenere non conosciuti o non conoscibili***
- L'attività di valutazione e il connesso bilanciamento devono tenere conto del ***«pregiudizio concreto»*** che l'ostensione degli atti possa determinare. Quindi il rischio di pregiudizio non può essere prefigurato in via generica e astratta ma l'ente dovrà:
 - Indicare chiaramente quale interesse, tra quelli indicati dall'art. 5, co. 1 e 2, viene pregiudicato
 - Dimostrare che il pregiudizio concreto è dipendente dall'ostensione dell'informazione, dato o documento richiesto
 - Dimostrare che il pregiudizio prefigurato è altamente probabile se il dato viene pubblicato
- La valutazione deve essere compiuta avuto riguardo al ***contesto temporale*** in cui è formulata la domanda di accesso: l'ostensione infatti potrebbe essere differita laddove il differimento fosse sufficiente per tutelare gli interessi considerati dalla norma. Nei casi in cui l'accesso può differito, un eventuale diniego non è giustificato
- L'ente, in risposta ad un accesso generalizzato, potrà consentire l'***accesso parziale*** ai soli dati utili per rispondere alla richiesta, oscurando se del caso alcuni dati che potrebbero compromettere gli interessi.
- ***L'ente è tenuto privilegiare la scelta che sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente,*** pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto
- In caso di diniego totale o parziale al diritto di accesso generalizzato, l'ente dovrà fornire ***adeguata motivazione***, che tenga almeno conto ed individui le categorie di interessi pubblici o privati che si intendano tutelare e le fonti normative che consentono l'esclusione o la limitazione

Decorrenza disciplina accessi – Il Registro degli accessi

- L'accesso civico generalizzato deve essere attuato dal 23 dicembre 2016
- Nel più breve tempo possibile i soggetti destinatari
 - Adottano soluzioni organizzative
 - Adottano Una disciplina procedimentale interna
 - Istituiscono un registro delle richieste di accesso presentate, per tutte le tipologie di accesso, da pubblicare sul proprio sito (amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico)
- Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione. Il registro è pubblicato senza indicazione dei dati personali ed è tenuto aggiornato con cadenza **semestrale.**

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

r.lancia@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2015
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi